



COMUNE DI CALTO

STATUTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Approvato con Del. C.C. n. 28 del 21/09/2004

MODIFICATO con Del. C.C. n. 50 del 06/11/2019

Art.1

La Biblioteca Comunale di CALTO adempie alla funzione primaria di sviluppare e accrescere la cultura, patrimonio inalienabile di tutta la comunità, attraverso un'attenta opera di valorizzazione e di diffusione della lettura, dello studio e della ricerca.

Come pubblico servizio sociale e culturale, essa è gestita democraticamente ed aperta a tutti i cittadini, associazioni ed istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale, realizzando così il diritto all'istruzione e all'educazione permanente.

Come centro attivo di promozione culturale, la biblioteca si fa iniziatrice, in proprio o con la collaborazione di altri enti, di manifestazioni che riguardino la vita o la storia del libro o problemi culturali di rilevante interesse.

Essa conserva e valorizza i documenti e le memorie della cultura locale apportando un proficuo confronto con la più vasta cultura nazionale ed europea, in uno con lo spirito d'integrazione e di collaborazione che deve unire tutti i popoli.

Art. 2

La Biblioteca Comunale ha lo scopo di:

- a) favorire la crescita culturale e civile della popolazione;
- b) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo;
- c) garantire l'integrità, la custodia e il progressivo incremento del materiale bibliografico, discografico e audiovisivo;
- d) curare l'acquisizione degli oggetti e dei documenti storici e culturali con particolare riguardo a quelli di interesse regionale e locale;
- e) assicurare il godimento pubblico di detti beni culturali;
- f) contribuire all'attuazione del diritto all'istruzione e promuovere l'educazione permanente;
- g) adottare iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
- h) stabilire rapporti di collaborazione con Enti, Scuole, Associazioni e gruppi che svolgono attività culturali (ad esempio mostre, conferenze, dibattiti, recite, realizzazioni di spettacoli teatrali, audizioni musicali, ecc.).

Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti, la Biblioteca Comunale dovrà:

- 1) esercitare il servizio pubblico gratuitamente;
- 2) garantire la continuità e la regolarità del servizio;
- 3) stabilire orari in modo da consentire l'accesso alle diverse categorie di utenti;
- 4) adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con altre Biblioteche;
- 5) curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte dalle varie associazioni locali.

Art. 3

Nel rispetto della Legge regionale n. 25 del 16 agosto 2002, è istituito il Comitato di Gestione della Biblioteca con funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale della Biblioteca stessa.

Esso è composto da:

- a) il bibliotecario (con voto consultivo);
- b) il Sindaco o Assessore
- c) da numero 11 membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui SETTE della maggioranza e QUATTRO della minoranza.

Il Comitato di Gestione elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente e il Segretario.

Le riunioni della stessa sono pubbliche, salvo quando si tratta di questioni concernenti persone.

Art. 4

Il Comitato di Gestione della Biblioteca provvede alla realizzazione delle finalità e all'adempimento delle norme del presente statuto e del regolamento annesso. In particolare:

- predispone il programma di attività culturale da realizzare durante l'esercizio finanziario, sia direttamente sia con la collaborazione di altri enti, anche ai fini di precisare la misura del contributo da far richiedere alla Regione Veneto;
- determina, anche sentito il parere del bibliotecario, i criteri di scelta dei libri, delle pubblicazioni periodiche, dei mezzi audiovisivi e degli altri sussidi didattico-educativi;
- mantiene assidui i rapporti con le associazioni culturali e con il mondo della scuola;
- verifica l'adeguatezza della realtà organizzativa della Biblioteca in rapporto al numero degli utenti, proponendo all'Amministrazione Comunale l'assunzione di operatori in numero adeguato nonché eventuali modificazioni e miglioramenti al servizio stesso;
- pone in essere la sua attività nel rispetto del presente statuto, del regolamento nonché dei principi fissati nella legge regionale del 5 settembre 1984, n. 50 e successive modificazioni;
- mantiene assidui rapporti con i Comitati di Gestione delle Biblioteche collegate nello stesso Sistema per lo scambio di informazioni e collaborazione su attività proprie e comuni organizzate nel rispetto delle attività programmate dal Sistema;
- predispone un piano finanziario annuale di previsione generale entro il mese di febbraio di ogni anno, articolato in spese per acquisto libri, pubblicazioni periodiche, mezzi audiovisivi o ogni altro strumento di informazione per sostenere gli impegni relativi alle preventivate attività culturali;
- predispone sentito il parere del bibliotecario, entro il mese di dicembre di ogni anno, una particolareggiata relazione sull'attività svolta dalla Biblioteca da presentarsi all'Amministrazione Comunale;
- sentito il parere del bibliotecario e vagliatane opportunamente la effettiva necessità pratica, promuove la costituzione di speciali commissioni di esperti cui affidare la realizzazione di particolari manifestazioni culturali;
- sentito il parere del bibliotecario, propone al Consiglio Comunale la destinazione dei materiali inutilizzabili.

Art. 5

Il Comitato di Gestione dura in carica 5 (cinque) anni, in ogni caso, in collegamento con la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Presidente lo convoca almeno una volta ogni due mesi ed ogni qual volta lo chiedano per iscritto 3 suoi componenti o il Bibliotecario.

L'appartenenza al Comitato di gestione non è retribuita.

Art. 6

I componenti del Comitato di Gestione che per tre volte consecutive, senza comprovata giustificazione, non siano stati presenti alle sedute della Comitato stesso, vengono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Comunale che provvede a sostituirli con le consuete modalità.

Art. 7

La Direzione della Biblioteca è affidata a un bibliotecario o assistente bibliotecario assunto dall'Amministrazione comunale secondo le norme sancite dalla Legge Regionale in materia.

Il bibliotecario rappresenta a tutti gli effetti la Biblioteca, nonché deve:

- curare l'organizzazione bibliografica e biblioteconomia della stessa;
- mantenere attivi rapporti con gli uffici regionali competenti con il Servizio Bibliotecario e altre biblioteche collegate;
- proporre al Comitato di Gestione le relazioni sul bilancio finanziario annuale e sul consuntivo dell'attività svolta nell'anno, nonché un piano di attività culturale;
- provvedere alla scelta dei libri, pubblicazioni periodiche, mezzi audiovisivi di informazione e comunicazione secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Gestione tenuto conto anche dei desideri espressi dai lettori iscritti alla Biblioteca;
- coordinare tutte le attività culturali approvate dal Comitato di Gestione.

Art. 8

E' compito del Presidente del Comitato di Gestione:

- a) proporre al Comitato di Gestione le relazioni sul consuntivo dell'attività svolta nell'anno, nonché un piano di attività culturale;
- b) adoperarsi per la realizzazione pratica di tutte le attività culturali approvate dal Comitato di Gestione.

Art. 9

L'Amministrazione comunale deve provvedere a:

- a) mantenere nelle migliori condizioni d'uso i locali dove è sistemato il servizio pubblico bibliotecario;
- b) liquidare le competenze al personale della Biblioteca;
- c) acquistare i libri, le pubblicazioni periodiche, i mezzi audiovisivi e gli altri strumenti di informazione e comunicazione e tutte quelle attrezzature tecniche e di arredamento bibliotecario necessari alla vita della Biblioteca;
- d) finanziare le attività culturali;
- e) assicurare anche con interventi straordinari la migliore riuscita di tutta la vita della Biblioteca;
- f) assecondare i criteri culturali-educativi proposti dal Comitato di Gestione.

Art. 10

Eventuali donazioni o lasciti di materiale librario possono venire accettati dall'Amministrazione Comunale solo dietro parere favorevole del Comitato di Gestione, sentito il parere tecnico del bibliotecario.

Art. 11

La Biblioteca Comunale di CALTO svolge il suo pubblico servizio in base alle modalità previste dal Regolamento interno adottato dall'Amministrazione comunale, nel pieno rispetto delle leggi promulgate in materia dallo Stato e dalla Regione.